

STATUTO "LIVIA TELLUS ROMAGNA HOLDING S.p.A."

ART. 1 – Denominazione

E' costituita una società per azioni denominata "LIVIA TELLUS ROMAGNA HOLDING S.p.A." retta dalle norme del presente Statuto.

ART. 2 – Sede

La Società ha sede nel Comune di Forlì all'indirizzo risultante dalla apposita iscrizione eseguita presso il Registro delle Imprese, ai sensi dell'art. 111 ter disposizioni di attuazione del Codice Civile.

L'Assemblea dei soci potrà deliberare lo spostamento dell'indirizzo della sede legale o istituire o sopprimere sedi secondarie; il Consiglio di Amministrazione potrà modificare la sede legale nell'ambito del Comune e sopra indicato e istituire e sopprimere unità locali operative.

ART. 3 - Durata

La durata della Società è fissata fino al 31 (trentuno) dicembre 2050 (duemilacinquanta).

ART. 4 - Oggetto sociale

La società è strumento organizzativo degli enti soci mediante il quale l'ente locale partecipa nelle società, anche di servizio pubblico locale, rispondenti ai vari modelli previsti dalla normativa interna e comunitaria, al fine di garantire l'attuazione coordinata ed unitaria dell'azione amministrativa e un'organizzazione efficiente, efficace ed economica nell'ordinamento dell'ente locale, nel perseguimento degli obiettivi di interesse pubblico di cui il Comune è portatore.

La società detiene le partecipazioni in società che rispondono ai requisiti di cui all'art. 3, comma 27, della Legge 24.12.2007, n. 244, come deliberato dal Consiglio Comunale di Forlì e degli altri comuni aderenti all'Unione dei Comuni della Romagna Forlivese.

La società ha per oggetto l'esercizio delle attività di natura finanziaria, con particolare riferimento all'assunzione, non nei confronti del pubblico, di partecipazioni in società e/o enti costituiti o costituendi ed il loro coordinamento tecnico e finanziario; in particolare, la società ha lo scopo di:

- a) assicurare compattezza e continuità nella gestione delle società partecipate dal Comune di Forlì e dagli altri Comuni aderenti all'Unione dei Comuni della Romagna Forlivese;
- b) esercitare funzioni di indirizzo strategico e di coordinamento sia dell'assetto organizzativo che delle attività esercitate dalle società partecipate;
- c) concedere finanziamenti, esclusivamente nei confronti delle società controllate o collegate ai sensi dell'art. 2359 c.c., o di società sottoposte al medesimo controllo.

E' espressamente escluso:

- a) il rilascio di garanzie, sia pure nell'interesse di società partecipate, ma a favore di terzi, laddove tale attività non abbia carattere residuale e non sia svolta in via strettamente strumentale al conseguimento dell'oggetto sociale;
- b) la raccolta di risparmio tra il pubblico e l'acquisto e la vendita mediante offerta al pubblico di strumenti finanziari disciplinati dal T.U.I.F (D.Lgs. 24/02/1998, n. 58), nonché l'esercizio nei confronti del pubblico delle attività di assunzione di partecipazione, di concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma, di prestazioni di servizi di pagamento e di intermediazione in cambi e ogni altra attività di cui all'art. 106 del T.U.L.B. (D.Lgs. 01/09/1993, n. 385);

c) qualsiasi attività che sia riservata agli iscritti in albi professionali previsti dal D.Lgs. 58/98.

La società, rispondendo ai requisiti di cui all'art. 113, comma 13, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 (testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali) potrà anche:

- a) detenere direttamente partecipazioni in società anch'esse costituite o rispondenti ai requisiti di cui all'art. 113, comma 13, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;
- b) ricevere, a titolo di conferimento o in assegnazione da parte dei Comuni soci, o delle loro società costituite ex art. 113, comma 13, del TUEL, reti, impianti e altre dotazioni patrimoniali relative ai servizi pubblici locali di rilevanza economica per i quali le leggi o i regolamenti di settore ne impongano la separazione della proprietà dal soggetto gestore dei servizi ed iscriverne nel proprio capitale sociale e previo aumento dello stesso in natura a seguito della stima peritale ex art. 2343 o ex art. 2343 ter c.c., i diritti di utilizzo atualizzati delle reti, impianti e altre dotazioni patrimoniali;
- c) ricevere la proprietà o altro diritto reale su beni di proprietà dei soci, o quale assegnataria, anche per effetto di operazioni di fusione, di società partecipate dai soci per i quali si renda opportuna la separazione e l'allocazione in società a totale partecipazione pubblica dei medesimi soci;
- d) locare o mettere a disposizione di terzi dietro remunerazione e/o provvedere alla loro valorizzazione i beni ricevuti di cui ai punti precedenti;
- e) provvedere alla gestione dei diritti dominicali sulle reti, impianti e dotazioni patrimoniali e relative attività connesse.

La Società, unicamente ai fini del conseguimento dell'oggetto sociale, potrà compiere qualsiasi operazione commerciale, industriale, finanziaria, mobiliare ed immobiliare, ritenuta strettamente utile o necessaria per il conseguimento dell'oggetto sociale, ed assumere interessenze e partecipazioni in altre società ed imprese, aventi oggetto analogo, affine, connesso e/o interdipendente al proprio, concedere garanzie reali, personali, pegni, privilegi speciali, anche a titolo gratuito sia nell'interesse proprio che a favore di terzi, anche non socio.

La società è tenuta a realizzare e gestire i servizi di cui al presente articolo per conto degli enti locali soci in misura superiore all'80% del fatturato annuo. La produzione ulteriore rispetto al suddetto limite di fatturato è consentita solo a condizione che la stessa permetta di conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della società.

ART. 5 - Gestione delle partecipazioni nelle società in house providing

In coerenza con quanto stabilito al primo periodo dell'art. 4 del presente statuto, la Società è strumento degli enti locali soci anche per quanto concerne la gestione delle relative partecipazioni nelle società in house providing.

Allo scopo, la Società tiene:

- a) una contabilità separata con autonoma evidenziazione dei risultati per la gestione dei diritti dominicali sulle reti, impianti e dotazioni patrimoniali e relative attività connesse al fine di rendere trasparenti e separati gli esiti gestionali di tale attività rispetto a quelli della assunzione e gestione delle partecipazioni;
- b) apposita rendicontazione separata, con autonoma evidenziazione dei risultati gestionali, relativamente a ciascuna delle società partecipate che operano in house providing.

La rendicontazione separata di cui al comma precedente è il risultato delle scritture contabili tenute, in relazione a ciascuna attività svolta secondo il modello dell'in house providing, dalle società partecipate da Livia Tellus Romagna Holding S.p.A..

Quando gli organi sociali devono assumere deliberazioni circa la società in house providing dei Comuni soci o le attività da esse svolte, ciò deve essere inequivocabilmente indicato nell'ordine del giorno.

Quando nella stessa seduta gli organi sociali devono deliberare in ordine a più argomenti, le votazioni relative alle partecipazioni ed attività nelle società in house providing devono essere tenute distinte da quelle aventi differente oggetto.

ART. 6 - Capitale

Il capitale sociale è di Euro 128.439.382,00 (centoventottomilioniquattrocentotrentanovemilatrecentoottantadue virgola zero zero) diviso in numero 128.439.382 (centoventottomilioniquattrocentotrentanovemilatrecentoottantadue) azioni nominative del valore nominale di 1 (uno) euro cadauna, di cui:

- a) n. 100.120.000 (centomilionicentoventimila) azioni ordinarie del valore nominale di un euro;
- b) n. 18.958.594 (diciottomilioninovecentocinquantottomilacinquecentonovantaquattro) categoria "A", che partecipano solamente agli utili correlati ai dividendi distribuiti dalla società UNICA RETI S.p.A. secondo i criteri stabiliti nell'allegato A del presente statuto (genericamente definite "Azioni correlate").
- c) n. 55.920 (cinquantacinquemilanovecentoventi) azioni di categoria "B", che partecipano solamente agli utili correlati ai dividendi distribuiti dalla società START ROMAGNA S.p.A. secondo i criteri stabiliti nell'allegato A del presente statuto (genericamente definite "Azioni correlate").
- d) n. 9.304.868 (novemilionitrecentoquattromilaottocentosessantotto) azioni di categoria "C" che partecipano solamente agli utili correlati ai dividendi distribuiti dalla società ROMAGNA ACQUE – SOCIETA' DELLE FONTI S.p.A. secondo i criteri stabiliti nell'allegato A del presente statuto (genericamente definite "Azioni correlate").

Le azioni possono essere di proprietà unicamente di amministrazioni pubbliche, loro unioni, consorzi o società a totale partecipazione pubblica che, per vincolo di legge o di statuto, non possono essere partecipate da soggetti di diritto privato.

Non è consentito porre in essere alcun negozio, ivi compresi la costituzione di pegno o usufrutto, che possa determinare, direttamente o indirettamente, il trasferimento dei diritti di voto relativi alle azioni della società che rappresentino la maggioranza del capitale sociale, in contrasto con le previsioni del secondo comma del presente articolo.

E' consentita l'acquisizione presso soci di fondi con obbligo di rimborso sia sotto forma di deposito sia sotto altra forma di finanziamenti a titolo oneroso o gratuito alle condizioni previste dal Decreto Legislativo n. 385/93 e dalle altre disposizioni vigenti in materia di tutela di raccolta di risparmio.

I soci potranno quindi effettuare singoli finanziamenti, sia a titolo oneroso che gratuito, in relazione ai quali saranno convenuti di volta in volta la misura del saggio d'interesse (nel rispetto delle norme imperative di legge) e le modalità di erogazione e rimborso.

In caso di versamenti in conto capitale, le relative somme, potranno essere utilizzate per la copertura di eventuali perdite ovvero trasferite a diretto aumento di capitale di qualunque importo e ciò previa conforme delibera assembleare.

ART. 7 - Aumento del capitale

Il capitale sociale potrà essere aumentato a pagamento (mediante nuovi conferimenti in denaro o natura) o a titolo gratuito (mediante passaggio a capitale di riserve o altri fondi disponibili) con deliberazioni dell'Assemblea dei Soci.

In caso di aumento di capitale le azioni di nuova emissione saranno riservate in opzione agli azionisti in proporzione alle azioni rispettivamente possedute, fermo restando le eccezioni dell'art. 2441 c.c.; gli azionisti avranno altresì diritto di prelazione sulle azioni rimaste inopstate nei termini e secondo le modalità fissate dall'art. 2441, terzo comma, c.c..

L'Assemblea, con apposita deliberazione adottata in sede straordinaria, potrà attribuire al Consiglio di Amministrazione la facoltà di aumentare in una o più volte il capitale sino ad un ammontare determinato e per un periodo massimo di cinque anni dalla data di deliberazione, esclusa comunque la facoltà di escludere il diritto di opzione. La delibera di aumento del capitale sociale assunta dal Consiglio di Amministrazione in esecuzione di detta delega dovrà essere redatta da un notaio e depositata ed iscritta a norma dell'art. 2436 c.c.. In caso di trasferimento di diritti di opzione in violazione di quanto previsto dall'art. 6, tale trasferimento sarà inefficace nei confronti della società e dei soci, l'acquirente non avrà diritto di essere iscritto nel libro soci e non sarà legittimato all'esercizio del voto e degli altri diritti amministrativi e patrimoniali.

ART. 8 – Azioni, trasferimenti di azioni, recesso delle azioni correlate, prelazione e gradimento

8.1 La partecipazione è rappresentata da azioni. Le azioni sono nominative e conferiscono al loro possessore eguali diritti.

Ogni azione dà diritto ad un voto. Le azioni sono indivisibili. Il possesso anche di una sola azione costituisce di per sé adesione al presente Statuto ed alle deliberazioni prese dall'Assemblea degli azionisti in conformità della Legge e dello Statuto.

I versamenti sulle azioni di nuova emissione saranno effettuati a norma di legge dagli azionisti nei modi e nei termini stabiliti dal Consiglio di Amministrazione.

A carico dell'azionista che ritardasse il pagamento decorrerà, sulle somme dovute, l'interesse annuo del saggio legale aumentato di due punti, fermo comunque il disposto dell'art. 2344 c.c..

8.2 I titolari di azioni di categorie "A", "B" e "C" hanno diritto di percepire un dividendo correlato ai dividendi distribuiti rispettivamente da UNICA RETI S.p.A., START ROMAGNA S.p.A. e ROMAGNA ACQUE - SOCIETA' DELLE FONTI S.p.A., ai sensi dell'art. 6 che precede.

8.3 I soci titolari di azioni correlate, ai sensi dell'art. 6 che precede, hanno diritto di recedere dalla società con preavviso di 180 giorni, per tutte o parte delle azioni appartenenti alla medesima categoria speciale.

Ai soci titolari delle azioni correlate, che hanno esercitato il recesso, spetta il valore di liquidazione che potrà essere corrisposto in denaro ovvero in natura attraverso la restituzione delle azioni della società cui si riferisce il dividendo correlato. In caso di liquidazione in denaro il valore di liquidazione verrà determinato in misura pari alla frazione del patrimonio netto contabile della società cui si riferisce il dividendo correlato, come risultante dall'ultimo bilancio approvato. Spetta all'assemblea dei soci e all'assemblea speciale della categoria di azioni stabilire, a maggioranza, se la liquidazione avverrà in denaro o in natura. Nel caso in cui la liquidazione venga stabilita in natura spetta al socio il diritto di revocare la domanda di recesso entro 90 giorni dalla deliberazione delle assemblee.

8.4. Le azioni ordinarie sono liberamente trasferibili, fatto salvo quanto previsto dall'art. 6 che precede e dal presente articolo.

8.4.1 Il trasferimento delle azioni ordinarie e di ogni altro diritto reale su di esse è subordinato al diritto di prelazione da parte degli altri soci titolari di azioni ordinarie.

8.4.2 Qualora un socio ordinario (di seguito, il "Socio cedente") intenda trasferire a terzi, in tutto od in parte, le proprie azioni ordinarie, ovvero i diritti di opzione sulle emittende azioni ordinarie in caso di aumento di capitale sociale, deve previamente, con raccomandata AR, da inviare al Presidente del Consiglio di Amministrazione, dare comunicazione dell'offerta, specificando il nome del terzo e/o dei terzi disposti all'acquisto e le condizioni di vendita e se la prelazione possa essere esercitata anche per una parte soltanto dei titoli.

8.4.3 Ai fini del presente statuto, per "trasferimento" si intende: (i) qualsiasi forma di alienazione, a titolo universale o particolare, gratuita od onerosa, e (ii) qualsiasi negozio, atto o convenzione a titolo universale o particolare, gratuito od oneroso (ivi inclusi, a titolo meramente indicativo e non esaustivo, vendite, permutate, donazioni, costituzione di patrimoni separati, conferimenti in trust, conferimenti in società o in fondi patrimoniali, dazioni di pegno, escussioni di garanzie, costituzioni di usufrutto o di altro diritto reale di garanzia o di godimento, prestito titoli, contratti preliminari, trasferimenti fiduciari, opzioni e contratti ad esecuzione differita, atti di fusione o scissione relativi al Socio Cedente) in forza del quale si consegua, in via diretta o indiretta, il risultato del trasferimento (o dell'impegno al trasferimento) della proprietà o di qualsivoglia altro diritto sulle, o comunque relativo alle, azioni ordinarie delle Società.

8.4.4 Il Presidente del Consiglio di Amministrazione provvede e darne comunicazione a tutti i soci ordinari (di seguito, i "Soci Prelazionari") entro 10 (dieci) giorni dal ricevimento.

8.4.5 I Soci Prelazionari che intendono esercitare il diritto di prelazione, entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al comma precedente, devono manifestare, a mezzo di raccomandata AR indirizzata al Presidente del Consiglio di Amministrazione, la propria incondizionata volontà ad acquistare, in tutto o in parte, le azioni o i diritti di opzione offerti in vendita. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione, entro 10 (dieci) giorni dal ricevimento, provvede a dare comunicazione al Socio Cedente e a tutti i Soci Prelazionari a mezzo lettera raccomandata AR delle proposte di acquisto pervenute.

8.4.6 Trascorsi i termini di cui sopra, il Socio cedente può alienare le azioni o i diritti su cui non sia stato esercitato il diritto di prelazione, purché la vendita avvenga alle condizioni indicate nell'offerta di prelazione e sia effettuata nei tre mesi successivi.

8.4.7 Nel caso in cui l'offerta venga accettata da più Soci Prelazionari, le azioni ordinarie o i diritti di opzione offerti in vendita vengono attribuiti ad essi in proporzione alla rispettiva partecipazione al capitale della società.

8.4.8 Se qualcuno dei Soci Prelazionari non possa o non voglia esercitare la prelazione, il diritto a lui spettante si accresce automaticamente e proporzionalmente a favore di quei Soci Prelazionari che, viceversa, intendono valersene e che non vi abbiano espressamente e preventivamente rinunciato all'atto di esercizio della prelazione loro spettante.

8.4.9 Qualora il Socio cedente intenda disporre delle azioni a fronte di una controprestazione, anche solo parzialmente, in natura o comunque senza un corrispettivo fungibile, i Soci Prelazionari, nel caso intendano esercitare la prelazione, dovranno comunicare, nei tempi e nelle forme di cui al presente articolo, se intendano eseguire la controprestazione in natura ovvero se intendano versare un

importo corrispondente in denaro, fermo restando che in quest'ultimo caso il prezzo di acquisto sarà determinato di comune accordo tra le parti ovvero ai sensi dall'art. 1473 c.c..

8.4.10 L'efficacia dei trasferimenti delle azioni ordinarie nei confronti della società è subordinata all'accertamento, da parte dell'organo amministrativo e del Collegio Sindacale, che il trasferimento stesso abbia rispettato il vincolo di cui all'art. 6 che precede.

8.5 Il trasferimento della proprietà o di qualsivoglia altro diritto sulle, o comunque relativo alle azioni ordinarie della Società a terzi non produce effetti nei confronti della società se non con il preventivo gradimento espresso dall'organo amministrativo.

8.5.1 Il gradimento può essere negato ai soggetti che si trovino direttamente o indirettamente (collegati/controllati) in posizioni di concorrenza o di conflitto di interessi con la società o sue controllate o collegate.

8.5.2 L'eventuale mancato rilascio dal gradimento deve essere sempre motivato e deve essere comunicato al Socio Cedente entro 30 giorni dalla data di ricevimento da parte del Presidente del Consiglio di Amministrazione della raccomandata AR di cui al comma 8.4.2 che precede.

8.5.3 Le azioni di categoria "A", "B" e "C" sono trasferibili ai portatori delle azioni delle medesime categorie, ai portatori di azioni ordinarie, o a terzi non soci, aventi i requisiti soggettivi previsti nello Statuto. Qualora il socio cedente azioni correlate intenda trasferire le predette azioni deve offrirle in prelazione agli altri soci titolari della medesima categoria di azioni correlate, secondo la procedura prevista ai commi che precedono.

Qualora le azioni correlate oggetto di offerta in prelazione risultino inoperte, in tutto o in parte, devono essere offerte in prelazione ai portatori di azioni ordinarie, secondo la procedura prevista ai commi che precedono. In caso di sottoscrizione le azioni correlate vengono automaticamente convertite in azioni ordinarie.

Qualora le azioni correlate oggetto di offerta in prelazione risultino ulteriormente inoperte anche da parte dei soci portatori di azioni ordinarie, potranno essere offerte a terzi non soci che rispondano ai requisiti di cui all'art. 6.

Qualora il Cessionario delle azioni correlate risulti un soggetto non socio, il trasferimento delle azioni non produrrà effetti nei confronti della società se non con il preventivo gradimento espresso dall'organo amministrativo, secondo quanto previsto ai commi precedenti.

ART. 9 – Obbligazioni

La Società può emettere, a norma di legge, obbligazioni nominative anche convertibili in azioni e/o con warrant, con deliberazione dell'Assemblea straordinaria dei soci.

L'Assemblea, con apposita delibera adottata, in sede straordinaria, potrà attribuire al Consiglio di Amministrazione la facoltà di emettere in una o più volte obbligazioni convertibili sino ad un ammontare determinato e per il periodo massimo di cinque anni dalla data della deliberazione, esclusa comunque la facoltà di escludere o limitare il diritto di opzione spettante ai soci o ai possessori di altre obbligazioni convertibili.

Si applicano le disposizioni della sezione VII capo V del Libro V del Codice Civile.

Le operazioni di cui ai commi precedenti sono praticabili sempre che risultino compatibili con l'obbligo della permanenza del capitale interamente pubblico nei termini di cui all'art. 6 del presente statuto; diversamente, esse sono inefficaci verso la società ed i soci e non sono idonee ad attribuire alcun diritto amministrativo e patrimoniale.

ART. 10 - Strumenti finanziari

La Società può emettere altri strumenti finanziari, diversi dalle obbligazioni, fornite di specifici diritti patrimoniali o anche diritti amministrativi, escluso comunque il diritto di voto in assemblea, e ciò a fronte dell'apporto di capitali da parte di soci o di terzi, il tutto ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2346, ultimo comma, c.c..

L'emissione di tali strumenti finanziari è deliberata dall'Assemblea straordinaria dei soci.

La Società può emettere detti strumenti finanziari per somma complessivamente non eccedente il capitale sociale, la riserva legale e le riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio approvato.

La delibera di emissione di detti strumenti finanziari deve prevedere le condizioni di emissione, i diritti che conferiscono tali strumenti, le sanzioni in caso di inadempimento delle prestazioni, le modalità di trasferimento e circolazione e le modalità di rimborso.

Gli strumenti finanziari che condizionino tempi ed entità del rimborso del capitale all'andamento economico della società sono soggetti alle disposizioni della Sezione VII capo V Libro V del Codice Civile.

Le operazioni di cui ai commi precedenti sono praticabili sempre che risultino compatibili con l'obbligo della permanenza del capitale interamente pubblico nei termini di cui all'art. 6 del presente statuto: diversamente, esse sono inefficaci verso la società ed i soci e non sono idonee ad attribuire alcun diritto amministrativo e patrimoniale.

ART. 11 - Assemblea

Le Assemblee, ordinarie e straordinarie, legalmente convocate e regolarmente costituite, rappresentano l'universalità dei soci e le loro deliberazioni prese in conformità della legge e del presente Statuto obbligano tutti i Soci, compresi gli assenti, i dissenzienti, nonché i loro aventi causa, salvo il disposto dell'art. 2437 c.c..

L'Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno due volte all'anno: entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale per l'approvazione del bilancio sociale ed entro il ventotto febbraio dell'anno cui si riferisce il Budget, per l'approvazione di quest'ultimo. L'assemblea per l'approvazione del bilancio può essere convocata entro centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale nel caso in cui la società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato ovvero qualora lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società come nel caso della prevalenza dell'attività di assunzione e gestione delle partecipazioni; in questo caso l'organo amministrativo segnala nella relazione prevista dall'art. 2428 c.c. (ovvero nella nota integrativa in caso di bilancio redatto in forma abbreviata) le ragioni della dilazione.

L'Assemblea straordinaria è convocata ogni qualvolta il Consiglio di Amministrazione lo ritenga opportuno o quando ne sia fatta richiesta ai sensi delle disposizioni di legge e per gli oggetti ad essa riservati.

ART. 12 - Convocazione dell'Assemblea

L'Assemblea è convocata dal Consiglio di Amministrazione nella sede sociale o nel diverso luogo indicato nell'avviso di convocazione, purché in Comune di Forlì, mediante avviso comunicato ai soci tramite lettera raccomandata A.R. o tramite PEC che risulti ricevuta almeno 8 (otto) giorni prima dell'assemblea.

Nell'avviso devono essere indicati il giorno, il luogo e l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare. Nell'avviso di convocazione potrà essere prevista una data di seconda convocazione per il caso in cui nell'adunanza precedente l'assemblea non risulti legalmente costituita.

L'Assemblea è validamente costituita, anche se non sono state osservate le formalità di convocazione, quando è rappresentato l'intero capitale sociale e partecipa all'assemblea la maggioranza dei componenti dell'organo amministrativo e dei componenti dell'organo di controllo. In tale ipotesi ciascuno dei partecipanti può opporsi alla discussione (ed alla votazione) degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato. In tale ipotesi dovrà essere data tempestiva comunicazione delle deliberazioni assunte ai componenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale.

ART. 13 - Partecipazione alle Assemblee

Possono intervenire all'Assemblea gli azionisti aventi diritto di voto, iscritti nel libro soci almeno due giorni prima dell'assemblea e che abbiano depositato le loro azioni entro detto termine presso la sede sociale o presso le banche indicate nell'avviso di convocazione.

Ogni azionista che abbia il diritto di intervenire all'Assemblea può farsi rappresentare ai sensi di legge mediante delega scritta.

Gli enti possono intervenire all'Assemblea a mezzo del loro legale rappresentante oppure a mezzo di persona designata mediante delega scritta.

Spetta al Presidente dell'Assemblea di constatare la regolarità delle singole deleghe ed in genere il diritto di intervento all'Assemblea.

ART. 14 - Presidenza dell'Assemblea

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in sua assenza, dal Vice Presidente se nominato o, in mancanza di quest'ultimo, l'Assemblea elegge il proprio Presidente fra i soci presenti. Il Presidente dell'Assemblea è assistito da un Segretario, anche non socio, designato dagli intervenuti, salvo il caso in cui il verbale dell'Assemblea sia redatto da un Notaio.

Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare la regolare costituzione della stessa, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, dirigere e regolare lo svolgimento dell'assemblea ed accertare i risultati delle votazioni.

ART. 15 - Deliberazioni dell'Assemblea

Le deliberazioni, tanto per le assemblee ordinarie che per quelle straordinarie, sia in prima che in seconda convocazione, dovranno essere prese con le maggioranze richieste dalla Legge nei singoli casi.

I verbali delle assemblee ordinarie devono essere sottoscritti dal Presidente e dal Segretario. I verbali delle Assemblee straordinarie devono essere redatti dal Notaio.

Le copie del verbale, autenticate dal Presidente e dal Segretario, fanno piena prova anche di fronte ai terzi.

ART. 16 - Materie riservate all'Assemblea ordinaria

L'Assemblea ordinaria:

a) approva il bilancio di esercizio che prevederà, fra l'altro, la rendicontazione separata, con autonoma evidenziazione dei risultati gestionali, di ciascuna delle società partecipate che operano in affidamento diretto dal Comune (c.d. "in house providing");

- l'autonoma evidenziazione dei risultati per la gestione dei diritti dominicali sulle reti, impianti e dotazioni patrimoniali e relative attività connesse al fine di rendere trasparenti e separati gli esiti gestionali di tale attività rispetto a quelli della assunzione e gestione delle partecipazioni;

- b) prende atto della nomina degli amministratori e fra essi del Presidente e del Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione, così come previsto all'art. 17 che segue;
- c) prende atto della nomina dei membri del Collegio Sindacale, e nomina fra essi del Presidente, così come previsto dall'art. 25 che segue;
- d) determina il compenso degli Amministratori e dei Sindaci;
- e) approva il Budget della società proposto dal Consiglio di Amministrazione che prevederà, fra l'altro, la rendicontazione separata, con autonoma evidenziazione dei risultati gestionali, di ciascuna delle società partecipate che operano in affidamento diretto del comune (c.d. "in house providing") e della gestione dei diritti dominicali sulle reti, impianti e dotazioni patrimoniali;
- f) autorizza la cessione di partecipazioni in società ed enti, non prevista nel Budget;
- g) autorizza l'acquisto di partecipazioni, non previsto nel Budget, per importi superiori al valore stabilito in apposita deliberazione dell'Assemblea ordinaria, assunta in sede di nomina degli amministratori, in coerenza con le previsioni assunte dai competenti organi degli enti locali soci;
- h) autorizza le operazioni di investimento, aventi natura straordinaria non previste nel Budget, al valore stabilito in apposita deliberazione dell'Assemblea ordinaria, assunta in sede di nomina degli amministratori in coerenza con le previsioni assunte dai competenti organi degli enti locali soci;
- i) autorizza le operazioni di finanziamenti passivi, aventi natura straordinaria non previste nel Budget, al valore stabilito in apposita deliberazione dell'Assemblea ordinaria, assunta in sede di nomina degli amministratori in coerenza con le previsioni assunte dai competenti organi degli enti locali soci;
- j) autorizza il Consiglio di Amministrazione a deliberare in seno alle Assemblee delle società partecipate sulle seguenti materie:
1. nomina degli amministratori su proposta dell'Amministratore Delegato, fatta eccezione degli amministratori nominati direttamente dal Sindaco del Comune di Forlì, ai sensi dell'art. 2449 c.c.;
 2. vendita o affitto dell'azienda o di rami d'azienda delle partecipate;
- k) autorizza il Consiglio di Amministrazione a deliberare in seno alle assemblee delle società partecipate che operano in house providing sulle seguenti materie:
1. nomina degli amministratori su proposta dell'Amministratore Delegato, fatta eccezione degli amministratori nominati direttamente dai soci ai sensi dell'articolo 2449 c.c.;
 2. vendita o affitto dell'azienda o di rami d'azienda delle partecipate;
 3. approvazione del bilancio e distribuzione degli utili;
 4. approvazione budget previsionale;
 5. compenso spettante agli amministratori e ai sindaci;
 6. modifiche dell'atto costitutivo;
 7. autorizzazione per l'acquisizione o per la cessione di partecipazioni in società ed enti per importi superiori al valore stabilito in apposita deliberazione dell'Assemblea ordinaria, assunta in sede di nomina degli amministratori in coerenza con le previsioni assunte dai competenti organi degli enti locali soci;
 8. autorizzazione delle operazioni di investimento, aventi natura straordinaria non previste nel budget, per importi superiori al valore stabilito in apposita deliberazione dell'Assemblea ordinaria, assunta in sede di nomina degli amministratori in coerenza con le previsioni assunte dai competenti organi degli enti locali soci;
 9. autorizzazione delle operazioni di finanziamenti passivi, aventi natura straordinaria non previste nel budget, per importi superiori al valore stabilito in apposita deliberazione dell'Assemblea ordina-

ria, assunta in sede di nomina degli amministratori in coerenza con le previsioni assunte dai competenti organi degli enti locali soci;

10. autorizzazione alla vendita o all'affitto dell'azienda o di rami d'azienda;

11. prestazioni di garanzie per mutui contratti per importo superiore al valore stabilito in apposita deliberazione dell'Assemblea ordinaria, assunta in sede di nomina degli amministratori in coerenza con le previsioni assunte dai competenti organi degli enti locali soci;

12. acquisizione di nuovi servizi pubblici da parte di enti, escluse attività facenti parte di servizi già affidati o segmenti di essi;

13. acquisizioni di servizi al di fuori dell'ambito territoriale degli enti locali soci, anche per il tramite di partecipazione e gara;

14. acquisti e alienazioni di beni immobili di importo superiore al valore stabilito in apposita deliberazione dell'Assemblea ordinaria, assunta in sede di nomina degli amministratori in coerenza con le previsioni assunte dai competenti organi degli enti locali soci.

ART. 16- bis) ASSEMBLEE SPECIALI

1. I portatori delle azioni di categorie "A", "B" e "C" si riuniscono in assemblee speciali al fine di deliberare sui loro interessi comuni e sulle deliberazioni degli organi societari che incidono sui loro diritti.

2. Le deliberazioni degli organi sociali che incidono sui diritti dei soggetti di cui al comma 1 sono inefficaci se non approvate dall'Assemblea speciale.

Per il funzionamento delle assemblee speciali si applica la normativa di cui all'art. 2415 c.c..

ART. 17 - Consiglio di Amministrazione

La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da tre a cinque membri, anche non soci, o da un Amministratore Unico. L'assemblea, prima di procedere alla loro nomina, determina la forma dell'organo amministrativo e il numero dei componenti il Consiglio.

Gli amministratori sono nominati per un periodo non superiore a tre esercizi e sono rieleggibili. Essi scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

Al Comune di Forlì spetta la nomina di due o tre amministratori, nel caso il consiglio sia composto rispettivamente da tre o cinque componenti, ed eventualmente la revoca, ai sensi dell'art. 2449 c.c., che sarà effettuata dal Sindaco, secondo quanto previsto dal combinato disposto dell'art. 42, secondo comma, lett. m), e dell'art. 50, comma 8, del decreto legislativo 18/08/2000, n. 267.

Gli altri amministratori sono nominati dall'assemblea degli azionisti con il sistema delle liste presentate dai soci diversi dal Comune di Forlì, che non potrà presentare o sottoscrivere alcuna lista, ma sarà tenuto ad esprimere voto di astensione sull'amministratore di minoranza.

La nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione avverrà sulla base di liste presentate dai Soci, nelle quali i candidati dovranno essere elencati mediante numero progressivo. Ogni socio potrà presentare o concorrere alla presentazione di una sola lista e ogni candidato potrà presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità. Avranno diritto di presentare le liste soltanto i Soci che, da soli o insieme ad altri Soci, siano complessivamente titolari di azioni rappresentanti almeno il 2,5% (due virgola cinque per cento) del capitale sociale.

Le liste dovranno essere presentate con almeno 5 (cinque) giorni di anticipo rispetto a quello fissato per l'assemblea in prima convocazione; unitamente a ciascuna lista, dovranno essere depositate le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la propria candidatura ed attestano, sotto la

propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di decadenza ai sensi dell'art. 2382 c.c..

Ogni avente diritto al voto potrà votare una sola lista.

Ciascuna lista non potrà contenere un numero di candidati superiori a quelli da eleggere.

Qualora debbano essere eletti 2 (due) consiglieri i voti ottenuti da ciascuna lista saranno divisi per 1, 2.

I quozienti ottenuti saranno assegnati, con progressione decrescente, ai candidati di ciascuna lista nell'ordine indicati nella lista stessa.

Risulteranno eletti coloro che avranno ottenuto i quozienti più elevati.

E' espressamente escluso il voto segreto.

La nomina degli amministratori dovrà garantire che il genere meno rappresentato ottenga almeno un terzo dei componenti, come previsto per legge.

Qualora, per sopravvenute modifiche legislative in tema di società a controllo pubblico, la Società dovesse dotarsi di un organo amministrativo monocratico, il Consiglio di Amministrazione in essere al momento dell'entrata in vigore delle modifiche legislative predette, rimarrà in carica fino alla sua naturale scadenza.

ART. 18 - Requisiti di onorabilità, professionalità , indipendenza degli amministratori

Non possono ricoprire la carica di amministratore della società coloro che si trovano in cause di ineleggibilità e decadenza previste dall'art. 2382 c.c. e che:

- a) hanno riportato condanne penali, anche con il rito del patteggiamento, per delitti non colposi o per contravvenzione a pena definitiva o per reati tributari;
- b) sono sottoposti a misure di prevenzione o sicurezza;
- c) si trovano in situazione di incandidabilità, ineleggibilità od incompatibilità per la nomina di consigliere comunale contemplate negli articoli previsti dal Capo II, Titolo III del decreto legislativo 18/08/2000, n. 267;
- d) si trovano in ogni altra situazione di incompatibilità, ineleggibilità o decadenza previste dalla normativa tempo per tempo vigente.

ART. 19 - Presidente e Vice Presidente del Consiglio

Il Consiglio, qualora non vi abbia provveduto l'Assemblea, elegge fra i suoi membri un Presidente, e può nominare un Vice Presidente con funzioni esclusivamente vicarie, che lo sostituisca nei casi di assenza o impedimento.

Il Consiglio delibera a maggioranza del 66% dei suoi componenti.

Il Consiglio, su proposta del Presidente, nomina un Segretario.

ART. 20 - Riunioni e deliberazioni del Consiglio

Il Consiglio si riunisce nel luogo indicato nell'avviso di convocazione, sia tutte le volte che il Presidente o, in sua assenza o impedimento, il Vice Presidente, lo giudichi necessario, sia quando ne sia fatta richiesta scritta dalla maggioranza dei suoi componenti o dal Collegio Sindacale.

Il Consiglio di Amministrazione viene convocato dal Presidente, qualora ne faccia richiesta scritta il Comune di Forlì nella sua qualità di socio, ovvero tanti soci che rappresentino almeno il 10% dell'intero capitale sociale.

La convocazione del Consiglio è fatta con lettera raccomandata A.R., raccomandata a mano, o telex o telegramma o telefax, o posta elettronica (e-mail), contenente l'ordine del giorno, da spedirsi

almeno otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza e, nei casi di urgenza, con telex, telegramma o telefax da spedirsi almeno tre giorni prima, compreso quello di spedizione, a ciascun consigliere e a ciascun sindaco effettivo.

Le riunioni del Consiglio sono presiedute dal Presidente, o, in sua assenza, dal Vice Presidente se nominato, oppure, in mancanza, dal consigliere più anziano di età.

Per la validità delle riunioni del Consiglio è necessaria la presenza della maggioranza dei Consiglieri in carica.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti dei presenti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede. Rimangono di esclusiva competenza del Consiglio di Amministrazione e non sono, pertanto, delegabili a propri componenti le seguenti deliberazioni:

- a) l'approvazione del Budget della società, nei quali dovrà essere indicato specificatamente, fra l'altro, l'ammontare degli investimenti previsti;
- b) le operazioni di investimento, aventi natura straordinaria non previste nel Budget, per importi superiori al valore stabilito in apposita deliberazione dell'Assemblea ordinaria, assunta in sede di nomina degli amministratori in coerenza con le previsioni assunte dai competenti organi degli enti locali soci e quelle da sottoporre all'autorizzazione dell'Assemblea dei soci, ai sensi dell'art. 16 che precede;
- c) le operazioni di finanziamenti passivi, aventi natura straordinaria non previste nel Budget, per importi superiori al valore stabilito in apposita deliberazione dell'Assemblea ordinaria, assunta in sede di nomina degli amministratori in coerenza con le previsioni assunte dai competenti organi degli enti locali soci e quelle da sottoporre all'autorizzazione dell'Assemblea dei soci, ai sensi dell'art. 16 che precede;
- d) le proposte, aventi ad oggetto argomenti posti in discussione nelle Assemblee delle società partecipate, da sottoporre all'autorizzazione dell'Assemblea dei soci, ai sensi dell'art. 16 che precede;
- e) l'iscrizione di ipoteche volontarie, a garanzia di finanziamenti passivi ricevuti;
- f) il rilascio di garanzie fideiussorie a favore di terzi;
- g) la cessione di partecipazioni in società ed enti da sottoporre all'Assemblea dei soci, ai sensi dell'art. 16 che precede;
- h) l'acquisizione di partecipazioni in società ed enti per importi superiori al valore stabilito in apposita deliberazione dell'Assemblea ordinaria, assunta in sede di nomina degli amministratori in coerenza con le previsioni assunte dai competenti organi degli enti locali soci e quelle da sottoporre all'autorizzazione dell'Assemblea dei soci, ai sensi dell'art. 16 che precede.

Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione risultano da processi verbali che, trascritti su apposito libro tenuto a norma di legge, vengono firmati dal Presidente della seduta e dal Segretario. Le copie dei verbali fanno piena prova se sottoscritte dal Presidente, o da chi ne fa le veci, e controfirmate dal Segretario.

E' altresì ammessa la possibilità che le riunioni del Consiglio di Amministrazione si tengano per videoconferenza ovvero teleconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e di tale identificazione si dia atto nel relativo verbale, e sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati; verificandosi tali presupposti il Consiglio di Amministrazione si considera tenuto nel luogo in cui si trova il Presidente e dove pure trovasi il Segretario per consentire la stesura e la sottoscrizione del relativo verbale.

ART. 21 - Poteri del Consiglio. Deleghe. Comitato per il controllo interno. Remunerazione

Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per l'amministrazione della Società e, in particolare, ha facoltà di compiere tutti gli atti che ritenga opportuni per il conseguimento dell'oggetto sociale, esclusi soltanto gli atti che la legge e lo Statuto riservano all'Assemblea degli azionisti, sempre nel rispetto delle deliberazioni dell'Assemblea dei soci come previste dall'art. 16 del presente Statuto e comunque nel rispetto dell'istituto del controllo analogo.

Il Consiglio di Amministrazione, eccezione fatta per gli atti indicati all'art. 20 e nei limiti dell'art. 2381 c.c., delega le proprie attribuzioni ovvero per singole categorie di atti, ad uno dei suoi membri, oltre che al Presidente, previa autorizzazione specifica dell'Assemblea dei soci, determinando i limiti della delega.

All'interno del Consiglio di Amministrazione viene individuato un amministratore che non abbia deleghe di potere per il controllo interno, che avrà funzione di:

- i) accertare l'adeguatezza dei diversi processi aziendali in termini di efficienza, efficacia ed economicità;
- ii) assicurare la conformità degli adempimenti operativi delle normative interne.

Ai membri del Consiglio di Amministrazione spettano il rimborso delle spese sostenute in ragione del loro ufficio ed un compenso da determinarsi dall'Assemblea ordinaria degli azionisti.

Tale deliberazione, una volta presa, sarà valida anche per gli esercizi successivi fino a diversa determinazione dell'Assemblea.

L'Assemblea può determinare un importo complessivo per la remunerazione di tutti gli amministratori, inclusi quelli investiti di particolari cariche.

L'Organo amministrativo redige annualmente la relazione sul governo societario, ai sensi delle vigenti leggi in materia, a chiusura dell'esercizio. La relazione sul governo societario deve essere pubblicata contestualmente al bilancio di esercizio.

ART. 22 – Amministratore Delegato

All'Amministratore Delegato, nominato dal Consiglio di Amministrazione, e al Presidente, nell'ambito delle competenze ad essi attribuite, spetta in via disgiunta fra loro la gestione ordinaria della società al fine di dare attuazione di quanto previsto nel Budget, ed a tal fine sono attribuite in particolare, a titolo esemplificativo e non esaustivo e salvo quelle ulteriori che gli potranno essere conferite dal Consiglio di Amministrazione, le seguenti deleghe:

- a) gestire e coordinare la struttura interna delle società;
- b) predisporre la struttura organizzativa della società da sottoporre per la sua discussione e approvazione al Consiglio di Amministrazione;
- c) predisporre il Budget della società, come disciplinato dall'art. 28 che segue, da sottoporre al Consiglio di Amministrazione;
- d) costituire, modificare ed estinguere negozi giuridici attivi e contratti a fronte di ricavo della società per la società;
- e) accendere rapporti bancari, finanziari e postali di qualunque tipo ed effettuare sugli stessi tutte le operazioni previste con esplicita facoltà all'apertura di rapporti utili ad ottenere affidamenti e/o anticipazioni con conseguente rilascio delle eventuali garanzie e qualora non previsti nel Budget, per importi non superiori al valore stabilito in apposita deliberazione dell'Assemblea ordinaria, assunta in sede di nomina degli amministratori in coerenza con le previsioni assunte dai competenti organi degli enti locali soci;
- f) costituire, modificare ed estinguere negozi giuridici passivi, quali atti a contrarre fonte di costo per la società, e qualora non previsti nel Budget, per importi non superiori al valore stabilito in ap-

posita deliberazione dell'Assemblea ordinaria, assunta in sede di nomina degli amministratori in coerenza con le previsioni assunte dai competenti organi degli enti locali soci;

g) instaurare, proseguire e resistere in ogni tipo di giudizio, in tutte le sedi e presso tutte le autorità e corti consentite dalla legge;

h) definire in termini di eventuali transazioni e conciliazioni giudiziali e stragiudiziali, in sede ordinaria, speciale e amministrativa, nonché presentare atti, ricorsi, querele, esposti e denunce alle autorità competenti;

i) nominare avvocati, procuratori ed arbitri conferendo agli stessi procure alle liti, nonché ogni potere in ordine alle eventuali relative transazioni e conciliazioni giudiziali e stragiudiziali. Di tali nomine dovrà essere data comunicazione al Consiglio di Amministrazione;

j) delegare, al fine di agevolare la gestione operativa, singoli dipendenti della società, per il compimento di particolari atti;

k) nominare procuratori speciali, per il compimento di determinati atti rientranti nei suoi poteri o in quelli espressamente conferitigli dal Consiglio di Amministrazione ovvero dall'Assemblea dei soci;

l) dare attuazione a tutte le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione, compiendo altresì tutti gli atti nonché tutte le operazioni ad esso collegate;

m) partecipare alle assemblee o assumere le determinazioni per le decisioni dei soci delle società partecipate, sulla nomina degli amministratori, sulla base dell'autorizzazione ricevuta dall'Assemblea dei soci.

L'amministratore Delegato riferisce almeno trimestralmente al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione nonché sulle operazioni di maggior rilievo per le loro dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla società o dalle sue controllate. Ciascun amministratore può chiedere all'Amministratore Delegato che, in Consiglio, siano fornite informazioni relative alla gestione della società.

Il Consiglio di amministrazione può nominare un Direttore generale, determinandone i relativi poteri anche di rappresentanza esterna della società.

ART. 23 - Rappresentanza della Società

La rappresentanza legale della Società di fronte a qualunque autorità giudiziaria e amministrativa e di fronte ai terzi, e la firma sociale spettano al Presidente e all'Amministratore Delegato, per quest'ultimo nei limiti delle deleghe ricevute.

La firma per la Società spetta altresì a coloro ai quali il Consiglio di Amministrazione abbia conferito procura e nell'ambito dei poteri conferiti.

ART. 24 – Amministratore Unico

Quando l'amministrazione della società è affidata all'amministratore unico, questi riunisce in sé tutti i poteri e le facoltà del Consiglio di Amministrazione e del suo Presidente.

ART. 25 – Sindaci e controllo legale

Il Collegio Sindacale vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento.

Il Collegio Sindacale è composto da tre Sindaci effettivi e due supplenti, tutti iscritti nel registro dei revisori contabili istituito presso il Ministero della Giustizia.

Al Comune di Forlì spetta la nomina di un componente effettivo ed uno supplente del Collegio Sindacale, che sarà effettuata dal Sindaco, ai sensi dell'art. 2449 c.c., secondo quanto previsto dal combinato disposto dell'art. 42, secondo comma, lett. m), e dell'art. 50, comma 8, del decreto legislativo 18/08/2000, n. 267.

Gli altri due componenti effettivi e quello supplente verranno nominati con il sistema delle liste presentate dagli altri soci ad eccezione del Comune di Forlì che si astiene dalla votazione.

Il Presidente verrà nominato dall'assemblea dei soci.

I Sindaci durano in carica tre esercizi e sono rieleggibili.

La nomina dei componenti il Collegio Sindacale dovrà garantire che il genere meno rappresentato ottenga almeno un terzo dei componenti, come previsto per legge.

Il compenso dei Sindaci è determinato dall'Assemblea all'atto della loro nomina.

ART. 26 – Revisione legale dei conti

Il controllo legale dei conti è esercitato da un revisore o società di revisione iscritti nel registro istituito presso il Ministero di giustizia, secondo quanto previsto dall'art. 2409 bis e seguenti c.c., nominato dall'Assemblea degli azionisti, su proposta motivata del Collegio Sindacale.

ART. 27 - Esercizio sociale e bilancio

L'esercizio sociale si chiude al 30 giugno di ogni anno, a decorrere da quello che scadrà il 30 giugno 2017.

Alla fine di ogni esercizio il Consiglio di Amministrazione provvede, in conformità alle prescrizioni di legge, alla formazione del bilancio sociale.

Gli utili netti, emergenti dal bilancio approvato, saranno ripartiti come segue:

- a) il 5% (cinque per cento) al fondo di riserva legale ai sensi e nei limiti di legge;
- b) il 95% (novantacinque per cento) secondo quanto deliberato dall'Assemblea.

Il pagamento dei dividendi è effettuato nei modi, luoghi e termini stabiliti dal Consiglio di Amministrazione. I dividendi non riscossi entro il quinquennio dal giorno in cui si rendono esigibili vanno prescritti a favore della Società.

ART. 28 - Budget, autorizzazione dell'Assemblea e consuntivo

La società redige un Budget composto da un programma annuale e da un programma pluriennale.

Il programma annuale contiene le scelte e gli obiettivi che si intendono perseguire indicando, tra l'altro, in rapporto alle scelte e agli obiettivi suddetti:

- a) le linee di sviluppo delle diverse attività;
- b) il programma degli investimenti da attuarsi in conformità al programma pluriennale, con l'indicazione della spesa prevista nell'anno e delle modalità della sua copertura;
- c) la previsione del risultato economico, rappresentato secondo lo schema di conto economico di cui all'art. 2425 c.c.;
- d) il prospetto di previsione finanziaria redatto nella forma di rendiconto finanziario per flussi di liquidità.

Il programma annuale contiene in allegato la relazione dell'organo amministrativo di commento.

Il programma annuale viene aggiornato annualmente in occasione dell'aggiornamento del programma pluriennale.

Il programma pluriennale è redatto in coerenza con il programma annuale ed ha durata triennale. Esso è articolato per singoli programmi e, ove possibile, per progetti, mettendo in evidenza gli investimenti previsti e le relative modalità di finanziamento.

Il programma pluriennale comprende inoltre distintamente per esercizio le previsioni dei costi e dei ricavi di gestione.

Esso si basa su valori monetari costanti riferiti al primo esercizio: è scorrevole ed è annualmente aggiornato in relazione al programma annuale, nonché alle variazioni dei valori monetari conseguenti al prevedibile tasso di inflazione.

Il programma annuale e quello pluriennale vengono predisposti dal Consiglio di Amministrazione entro il trentun dicembre di ciascun anno e trasmessi senza indugio ai soci. Successivamente alla loro predisposizione, gli amministratori convocano entro il ventotto febbraio successivo, l'Assemblea ordinaria dei Soci al fine di deliberare in merito all'approvazione.

L'Assemblea autorizza, ai sensi dell'art. 2364 c.c., il Consiglio di Amministrazione a compiere in tutto o in parte le operazioni previste dal programma annuale. I soci, ove ritengano che la società non abbia eseguito o non stia eseguendo l'atto in conformità all'autorizzazione concessa dall'Assemblea dei Soci, possono richiedere, ai sensi dell'art. 2367 c.c., l'immediata convocazione dell'Assemblea dei Soci affinché adotti i provvedimenti che riterrà più opportuni nell'interesse della società. La mancata esecuzione dell'atto in conformità all'autorizzazione concessa può configurare giusta causa per la revoca degli amministratori.

Il Consiglio di Amministrazione, a consuntivo, illustra in sede di approvazione del bilancio sociale da parte dell'Assemblea dei Soci, le operazioni compiute ed i provvedimenti adottati in attuazione di quanto previsto nel programma annuale. Tale relazione consuntiva costituirà apposita sezione della relazione prevista dall'art. 2428 c.c. o autonoma relazione, in caso di redazione del bilancio in forma abbreviata.

ART. 29 - Report

Il Consiglio di Amministrazione redige un report semestrale costituito da un conto economico consuntivo dall'inizio dell'esercizio fino ai sei mesi successivi e fa un resoconto sui provvedimenti assunti in attuazione delle delibere dell'assemblea dei soci.

Il report semestrale viene trasmesso direttamente ai soci entro il 30 settembre di ciascun anno.

ART. 30 – Controllo da parte dei Soci sulle società in house providing

Per la programmazione e controllo congiunto delle società partecipate che operano in house providing in regime di affidamento diretto di servizi per i soci diretti e/o indiretti, la società esercita, per la effettiva subordinazione gerarchica delle stesse società, un controllo funzionale, gestionale e finanziario analogo a quello che gli enti soci avrebbero esercitato sui propri servizi, e che si esplica attraverso la conformazione delle attività di programmazione, gestione e rendicontazione, con le seguenti forme e modalità:

- a) mediante le forme di controllo disciplinate dal presente statuto;
- b) a mezzo di un apposito organismo di controllo – Coordinamento dei soci - costituito dai legali rappresentanti dei soci che aderiscono alla convenzione stipulata dai medesimi ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, che assicura, da parte dei soci, non solo il controllo congiunto sull'attività societaria, ma anche il controllo sull'attività gestionale, esprimendosi preventivamente, anche in modo vincolante secondo quanto previsto dalla convenzione richiamata, sulle materie rimesse alla decisione dei soci sulla base del presente statuto; nonché prevede le designazioni dei com-

ponenti dell'organo amministrativo e del collegio sindacale, al fine di dare una adeguata rappresentanza ai soci;

c) mediante la definizione da parte dei soci diretti e/o indiretti, con la vigilanza per il corretto svolgimento della società Livia Tellus Romagna Holding S.p.A., di disciplinari per lo svolgimento del servizio che, nel rispetto delle discipline di settore, delle norme degli statuti comunali e del presente statuto, prevedano la regolamentazione dei servizi affidati direttamente alla società dai soci diretti e/o indiretti, definendo le modalità di vigilanza e di controllo sui servizi e sulla gestione;

d) mediante l'esercizio dei poteri derivanti dalla direzione e coordinamento ex art. 2497 c.c., cui devono uniformarsi gli organi sociali.

Ai fini dell'esercizio del controllo analogo gli organi sociali sono tenuti a rendere disponibili agli Enti locali soci, i seguenti atti:

a) verbali e/o atti adottati dall'Organo Amministrativo;

b) tutti gli atti che si rendano indispensabili per il monitoraggio e la verifica della gestione sotto i profili di efficacia, efficienza ed economicità, nonché per il controllo sullo stato di attuazione degli obiettivi risultanti da atti di programmazione della Società;

c) verbali e/o atti adottati dal Collegio Sindacale;

d) verbali e/o atti adottati dall'Organismo di Vigilanza ex D.Lgs. 231/2001 ove istituito.

ART. 31 - Scioglimento e liquidazione della Società

Lo scioglimento e la liquidazione della Società avranno luogo nei casi e secondo le norme di legge. L'Assemblea determinerà le modalità della liquidazione e nominerà uno o più liquidatori indicando i poteri e le attribuzioni.

ART. 32 - Collegio Amministrativo speciale

Tutte le questioni relative a diritti disponibili che dovessero sorgere tra i soci, ovvero tra i soci e la società, nonché quelle promosse da amministratori e/o sindaci/o liquidatori o nei loro confronti e comunque relative all'interpretazione ed esecuzione del presente statuto, saranno devolute alla decisione di un Collegio composto da tre membri.

Il Collegio sarà designato dal Presidente del Tribunale di Forlì.

Sono comunque escluse dalla cognizione del Collegio:

- le controversie che prevedono l'intervento obbligatorio del P.M.;
- l'azione di responsabilità nei confronti di amministratori, liquidatori, sindaci;
- le impugnazioni del bilancio societario.

La domanda proposta dalla società o in suo confronto dovrà altresì essere depositata entro 7 (sette) giorni presso il Registro delle Imprese del luogo nel quale la società ha la sede legale.

E' ammesso l'intervento dei soci e di terzi. Nelle questioni aventi ad oggetto la validità di una delibera assembleare, al Collegio compete il potere di disporre, su istanza di parte, la sospensione della delibera fino alla pronuncia della decisione definitiva.

La sospensione è revocabile su istanza di parte per nuove ragioni di fatto e di diritto.

Il Collegio decide secondo diritto, avrà sede in Forlì e la decisione dovrà essere assunta nei termini di cui all'art. 820 c.p.c..

ART. 33 - Rinvio

Per quanto non espressamente disposto nel presente Statuto, valgono le norme del codice civile e delle leggi speciali in materia.